

## Allegato S4

### Voto di ammissione all'esame di Stato

Si decide di modificare le modalità di formulazione del Voto di ammissione all'esame di Stato:

esso è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo/a nella Scuola Secondaria di I grado (art. 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010; C. Miur n.48 - 31.05.2012 e L.169/2008; C.Prot. n.1865 del 10/10/2017) Legge n. 150/2024 e successiva O.M. n. 3 del 9/01/25

Il Collegio dei Docenti, per l'a.s. 2024/2025, decide che venga determinato dalla media conseguita negli scrutini finali dei tre anni di scuola, calcolando:

- la media delle valutazioni conclusive (secondo quadrimestre) del primo anno, a cui viene attribuito un peso del 25%;
- la media delle valutazioni conclusive (secondo quadrimestre) del secondo anno, a cui viene attribuito un peso del 25%;
- la media delle valutazioni conclusive (secondo quadrimestre) del terzo anno, a cui viene attribuito un peso del 50%

La religione cattolica è esclusa dal computo

Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale per le classi prime, seconde e terze, fa media, ed è riferito all'intero anno scolastico.

Si ricorda che una valutazione di comportamento inferiore a 6/10 comporta la non ammissione all'Esame di Stato

In caso di alunni provenienti da altri istituti, qualora non siano pervenuti i documenti di valutazione, si procederà all'ammissione all'esame secondo le seguenti modalità:

- se mancano i documenti di valutazione delle classi prima e seconda, verrà utilizzata la media delle valutazioni conclusive del terzo anno;
- se manca il documento di valutazione della classe prima, verrà considerata la media delle valutazioni conclusive del secondo anno, a cui viene attribuito un peso del 25% e la media delle valutazioni conclusive del terzo anno, a cui viene attribuito un peso del 75%;